



Unione europea

Storia e organi

a cura di Pietro Gavagnin



Dalla Costituzione all'UE

- Art. 10 cost.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- Art. 11 cost.
[L'Italia] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



Le date

- 1951 CECA Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Belgio, Germania ovest, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)

Obiettivo dichiarato:

Favorire la rinascita economica (abbattimento delle barriere doganali nel settore della siderurgia)

Obiettivo strategico:

Favorire l'instaurazione della pace e riconciliazione franco-tedesca, delegando ad una comunità sovranazionale le competenze dei settori legati all'industria bellica.



Le date

- 1957 Roma
- CEE – Comunità economica europea
- CEEA – Comunità europea per l'energia atomica (euraton)

Mettere in comune risorse per studiare le applicazioni civili dell'energia atomica

Firmatari gli stessi della CECA



Allargamenti successivi

- 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito
- 1981 Grecia
- 1986 Spagna, Portogallo
- 1995 Austria, Svezia, Finlandia
- 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Rep. Ceca, Ungheria
- 2007 Bulgaria, Romaniaa



Trattato di Maastricht - 1992

La CEE è diventata Unione Europea (UE) e si sono definiti i compiti degli organismi (Parlamento, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia, Corte dei Conti)

Si è istituita la “Cittadinanza Europea”

Si sono approvate delle norme sul bilancio e sul debito pubblico degli stati membri.

Istituzione della Banca europea e della Moneta Unica.

Si sono approvate delle norme relative alla politica sociale, all'istruzione, alla formazione professionale e alla gioventù.



Parlamento, Consiglio, Commissione

Parlamento: Potere POLITICO. Dal 1979 deputati eletti dai cittadini degli stati.

Consiglio (dei ministri) : Potere LEGISLATIVO Formato dai ministri degli stati. Variabili a seconda delle materie.

Commissione: Potere PROPOSITIVO ed ESECUTIVO. Formato da commissari designati dai governi degli stati



Parlamento

626 Deputati eletti ogni 5 anni.

Organo rappresentativo e politico

- Partecipazione ad atti normativi
- Approvazione del bilancio
- Controllo della Commissione



Consiglio (dei ministri)

Ministri degli stati membri competenti per materia

Organo deliberante e legislativo

Emana direttive, regolamenti, decisioni, accordi internazionali



Commissione

27 commissari nominati per 5 anni dai governi nazionali

Organo propositivo ed esecutivo

- Predisporre delibere
- Esegue i regolamenti
- Controlla il rispetto degli obblighi comunitari
- Amministra i fondi UE

I commissari non rappresentano il loro Stato di provenienza, ma, ciascuno nella sua materia specifica, (ad esempio cultura o ambiente) lavora nell'interesse generale dell'Unione europea.



Ancora sulla Commissione

Compiti della Commissione: sorveglianza sull'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico degli stati membri.

Si fissa il disavanzo di ogni stato al 60% del PIL

Si fissa il rapporto deficit-pil al 3%

Il Disavanzo (deficit) pubblico è il saldo negativo che si verifica nel Bilancio annuale dello Stato quando le uscite superano le entrate.

La presenza di un deficit si può attribuire solitamente ad un eccesso di spesa, a sua volta causata da spese inattese o straordinarie, come una guerra o una catastrofe naturale, oppure da eccessi di spesa rispetto alle entrate, dettati da precise politiche economiche di sostegno alla domanda, da scelte politiche finalizzate a creare e mantenere il consenso politico, dall'incapacità o dal mancanza di volontà di ridurre le spese superflue.

Per le stesse ragioni il deficit può poi attribuirsi anche politiche fiscali deboli, che portano nelle casse statali meno denaro di quanto necessario a coprire i costi della pubblica amministrazione.



La Corte di Giustizia

Sede in Lussemburgo: è il giudice dell'organizzazione europea, il cui compito principale è garantire il rispetto degli obblighi comunitari da parte degli stati membri


E' composta da 6 giudici nominati per 6 anni dai governi.



Il principio di sussidiarietà

Art. 5 del Trattato sull'Unione (Maastrich)

*La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.*



E' stato stabilito il criterio che le decisioni vanno prese il più possibile vicino ai cittadini.

Il principio di sussidiarietà è stato formalmente recepito nella Costituzione italiana con L. costituzionale 3/2001.

Art. 118 Cost.:

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



di Pietro Gavagnin

www.pgava.net

fine



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/).